

N. R.G. 30921/2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

-Nona Sezione civile-

Il Giudice designato, Dott.ssa Roberta Collidà, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 30921/2016 vertente tra:

[REDACTED], nato a **[REDACTED]** - **[REDACTED]** - **[REDACTED]** il 19.09.1988, elettivamente domiciliato in Torino, via Susa n. 32, presso lo studio dell'Avv. Guido Savio del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.

parte ricorrente

e

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino

parte resistente

nonché nel contraddittorio con il

Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino

Oggetto: protezione umanitaria; ricorso ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008.

PREMESSE IN FATTO

Il ricorrente **CHIEFALMA**, nat. **Kapoundou - Regione di Bounkline (Senegal)** il **13.09.1979**, ha chiesto riconoscersi in suo favore la protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, con provvedimento notificato in data 02.11.2016, ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti di legge.

Contro la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino l'odierno ricorrente ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 25/2008.

La Difesa, nelle conclusioni del ricorso, ha chiesto il riconoscimento in favore del ricorrente della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

ooooo

Convocato dalla Commissione Territoriale di Torino per il riconoscimento della protezione internazionale (nel prosieguo: *Commissione*) in data 6/07/2016, il sig. **CHIEFALMA** riferiva di essere nato a **Kapoundou, Regione di Bounkline, Senegal**, di aver vissuto, dall'età di quattro anni, a Bona presso una figura assimilabile a quella del padrino e di aver studiato per sei anni. Il richiedente raccontava, inoltre, che nella notte del 26.09.2002 il villaggio in cui abitava veniva attaccato, a più riprese, dai ribelli, i quali uccidevano cinque uomini, tra cui il suo padrino. Il richiedente decideva, quindi, di fuggire, fermandosi, però, nove anni a Kaolak dal momento che non aveva soldi per continuare il viaggio. Il giorno 13.09.2011 decideva, infine, di lasciare il Senegal, raggiungendo l'Italia, dopo aver soggiornato in Niger e in Libia, il giorno 11.07.2015. Il sig. **CHIEFALMA** affermava, infine, di non voler tornare nel suo Paese d'origine dal momento che, non conoscendo più nessuno, non saprebbe dove andare.

ooooo

Con atto in data 6.07.2016, notificato in data 2.11.2016, la Commissione decideva di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria sulla base della seguente motivazione:

- la vicenda personale raccontata, posta a motivo dell'espatrio, considerata anche la mancanza di credibilità, non contiene circostanze tali da essere riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, né da far ritenere che in caso di reimpatrio egli sarebbe esposto al rischio di danno grave, ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del D. Lgs. 251/2007 e successive modifiche;



- impossibilità di riconoscere la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. lgs. 251/2007 e s.m.i., non essendo la zona di provenienza del richiedente priva del controllo statale né soggetta a violenza generalizzata;

- assenza dei presupposti per trasmettere gli atti al signor Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286.

ooooo

Il ricorrente proponeva – con atto depositato il 29.11.2016 – tempestiva impugnazione contro il provvedimento di valutazione della Commissione, chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore la protezione umanitaria.

Il Giudice fissava udienza di comparizione.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 12.07.2017 la Difesa, dopo aver depositato documentazione integrativa, precisava le conclusioni richiamandosi a quelle di cui al ricorso.

Il Giudice si riservava.

ooooo

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

a) I presupposti normativi per la protezione umanitaria

L'articolo 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008 così dispone: *“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*.

L'articolo 5 comma 6 del D.Lgs. 286/1998 così recita:

“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”.

2 L'applicazione della normativa citata al caso di specie

a) Sulla domanda di protezione umanitaria.

In ordine alla richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale ritiene che sussistano gli estremi per il suo riconoscimento: la situazione del ricorrente è, invero, di particolare vulnerabilità, atteso che il [REDACTED] qualora intendesse far rientro nel paese d'origine, si troverebbe privo di qualsiasi affetto nonché di beni che gli consentirebbero di riprendere la sua vita.

Alla particolare vulnerabilità derivante dalle predette considerazioni si aggiunge il fatto che il medesimo ha dato prova di un'ottima integrazione sociale.

Il Sig. [REDACTED] ha prodotto in giudizio:

certificato di partecipazione a svariate attività di volontariato (vedasi, ad esempio, docc. 4 e 5, in atti)

attestato di competenze linguistiche (con raggiungimento del livello A 2 di conoscenza della lingua italiana. Docc. 3 e 13, in atti); il ricorrente ha dimostrato una buona conoscenza della lingua anche nel corso dell'udienza in data 12.07.2017, udienza nella quale questi ha avuto modo di esprimersi in italiano.

contratto di assunzione a tempo indeterminato, per sei ore settimanale, quale Dog Sitter (vedasi doc. 11 in atti);

Egli ha così documentato di aver raggiunto un apprezzabile grado di integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano.

L'insieme delle predette circostanze, in una con la critica situazione personale del richiedente nel paese d'origine, configura senza dubbio un "serio motivo umanitario", tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e deliberazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze avanzate dalla Difesa ricorrente.

Sulla base di tali ragioni, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto respingersi il ricorso qui deliberato.

Nulla in ordine alle spese processuali, essendo il Richiedente ammesso al PSS.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

visti gli artt. 35 del D.Lgs. 25/2008, 19 del D.Lgs. 150/2011 e 702 *bis* e seguenti del c.p.c.,

Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza di motivi umanitari ex art. 5 co. 6 D.Lvo 286/1998, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di XXXXXXXXXX

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino il 21 luglio 2017

Il Giudice

Roberta Collidà